

DELIBERA N. 61/13/CSP
ORDINANZA INGIUNZIONE
ALLA SOCIETÀ RADIO CAMALDOLI STEREO S.R.L. (EMITTENTE RADIOFONICA
RADIO RCS NETWORKS) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE
NELL' ART. 5 TER, COMMI 1, 2 E 3, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 maggio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana n. 177 del 31 luglio 1997 e s.m.i.;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*” nel testo coordinato in allegato A alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.194/12/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 maggio 2012, n. 124;

RILEVATO che la Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e per l’Editoria ha segnalato con nota acquisita al prot. n. 0003796, in data 23 gennaio 2013, la trasmissione, i giorni 3 e 4 settembre 2012, sull’emittente radiofonica Radio RCS Networks di un “*programma di cartomanzia dal titolo ARTE DIVINATORIA*” in violazione delle disposizioni contenute nell’art. 5 ter, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni; successivamente, la Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e per l’Editoria ha trasmesso con nota acquisita al prot. n. 0007184, in data 08 febbraio 2013, il supporto probatorio in formato dvd-r contenente la registrazione della programmazione radiofonica oggetto della segnalazione sopra menzionata;

VISTO l’atto della Direzione Servizi Media di questa Autorità – Cont. 25/13/DISM/PROC. 2491/ZD - datato 26 febbraio 2013 e notificato in data 11 marzo 2013 alla società Radio Camaldoli Stereo S.r.l. che ha contestato la violazione del disposto contenuto nell’art. 5 ter, commi 1, 2 e 3, delibera n. 538/01/CSP, in quanto sull’emittente radiofonica Radio RCS Networks il giorno 03 settembre 2012, dalle ore 08.10.05 alle ore 21.47.59, nonché il giorno 04 settembre 2012 dalle ore 09.05.45 alle ore 21.23.09 è andata in onda una televendita relativa a beni e servizi di cartomanzia nel corso della quale il conduttore, nel ricevere telefonate, ha dispensato consulti su argomenti vari (es. rapporti sentimentali, lavoro e così via); in particolare, a titolo esemplificativo, alle ore 08.11.11 circa del 03 settembre 2012 e alle ore 13.03.11 circa del 04 settembre 2012 il conduttore della televendita ha indotto ad utilizzare il numero telefonico per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codice 899 – 899484610 -; inoltre, il conduttore ha fornito consulti non elaborati su base razionale di inferenza statistica, bensì sulla base delle date di nascita fornite dai telespettatori stessi e, quindi, sulla base di elementi meramente predittivi e personalistici;

RILEVATO che la predetta società, con memoria difensiva (prot. n. 0018452 dell’8 aprile 2013) , nel chiedere l’archiviazione del procedimento sanzionatorio, ovvero l’irrogazione della sanzione

pecuniaria amministrativa nella misura pari al minimo edittale, ha sostenuto che *“per mero errore è stata trasmessa una registrazione di un programma relativo all’anno 2000”*;

RITENUTO che quanto eccepito dalla società Radio Camaldoli Stereo S.r.l. non può trovare accoglimento, in quanto considerata la natura obiettiva dell’illecito commesso, la concreta idoneità a pregiudicare il bene tutelato prescinde dall’intendimento degli autori del programma o dell’emittente, dovendosi avere riguardo esclusivamente all’effetto oggettivamente prodotto dalla rappresentazione costituita dal programma radiofonico e dovendo escludersi ogni valutazione in ordine all’assenza di intenzionalità; la violazione delle disposizioni normative citate, tra l’altro, non contraddetta da dimostrazioni contrarie da parte della società Radio Camaldoli Stereo S.r.l. non è da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dall’emittente radiofonica stessa, dal momento che sulla predetta società grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente; inoltre, la trasmissione di un programma radiofonico registrato non costituisce esimente rispetto all’osservanza delle vigenti disposizioni in materia di esercizio dell’attività di diffusione radiofonica;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 5-ter, comma 1 della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche e integrazioni, nel corso della trasmissione di televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto *“è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica, o numerazioni telefoniche che, a loro volta, inducano all’utilizzazione di numerazioni per servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 5-ter, comma 2 della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche e integrazioni, la trasmissione di televendite relative a beni e servizi di cartomanzia deve evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, in particolare, delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 5-ter, comma 3 della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche e integrazioni, *“le trasmissioni di cui al comma 1 non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00”*;

RITENUTO che, pertanto, si riscontra da parte della società Radio Camaldoli Stereo S.r.l. esercente l’emittente radiofonica Radio RCS Networks, con sede in Torre del Greco (NA) alla via Santa Maria ai Camaldoli n. 51, la trasmissione di televendite relative a beni e servizi di cartomanzia in violazione del disposto contenuto nell’art. 5 ter, commi 1, 2 e 3, delibera n. 538/01/CSP in data 03 e 04 settembre 2012;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura pari al minimo edittale di euro 1033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all’articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, tenuto conto del limitato ambito di diffusione dell’emittente, in considerazione della rilevanza del pregiudizio recato della violazione delle disposizioni contenute nell’art. 5 ter, commi 1, 2 e 3 della

delibera 538/01/CSP - trasmissione di televendite relative a beni e servizi di cartomanzia in fascia oraria non consentita con la presenza di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo - poste a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00) corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione pari a euro 1033,00 (milletrentatre/00), moltiplicata per numero due (n. 2) giornate di programmazione secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 5 ter, commi 1, 2 e 3 della delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

ORDINA

alla società Radio Camaldoli Stereo S.r.l. esercente l'emittente radiofonica Radio RCS Networks, con sede in Torre del Greco (NA) alla via Santa Maria ai Camaldoli n. 51, di pagare la sanzione amministrativa di euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 61/13/CSP"*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *"Delibera n. 61/13/CSP"*.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 29 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani